

MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Milano, lì 11 marzo 2024

A tutti gli interessati

LE NOVITÀ DEL C.D. DL “MILLEPROROGHE” CONVERTITO (L. 26 MAGGIO 2023, N.56)

Indice

1. Premessa
2. Novità in materia di imposte dirette
 - 2.1. Esenzioni IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Proroga con limitazioni (art. 13 co. 3-*bis* - 3-*quater*)
3. Novità in tema di agevolazioni
 - 3.1. Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga (art. 3 co. 4-*bis* e 5-*bis*)
 - 3.2. Proroga termini notifica atti di recupero Aiuti di Stato e Aiuti *de minimis* (art. 3 co. 6)
 - 3.3. Cumulabilità delle detrazioni “edilizie” per risparmio energetico con contributi regionali - Proroga (art. 3 co. 12-*ter*)
 - 3.4. Differimento riduzione contributi per l'editoria (art. 16 co. 4-*bis*)
 - 3.5. Proroga ZFU per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 (art. 17-*ter*)
4. Novità in tema di accertamento
 - 4.1. Ravvedimento operoso speciale - Estensione al 2022 (art. 3 co. 12-*undecies*)
 - 4.2. Rate da rottamazione dei ruoli - Posticipazione (art. 3-*bis*)
5. Novità in tema di immobili
 - 5.1. Mutui prima casa (art. 3 co. 12-*septies*)
 - 5.2. Agevolazioni prima casa *under 36* (art. 3 co. 12-*terdecies* - 12-*quinqüesdecies*)
6. Novità in materia di IVA
 - 6.1. Proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie (art. 3 co. 3)
 - 6.2. Proroga esclusione IVA per enti associativi (art. 3 co. 12-*sexies*)
7. Altre novità



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

- 7.1. Intermediari finanziari non professionali (art. 3 co. 8)
- 7.2. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3 co. 12-*duodecies*)
- 7.3. Rifinanziamento bonus psicologo per il 2024 (art. 4 co. 8-*quater*)
- 7.4. Proroga dei termini in materia di documentazione da presentare per l'accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi (art. 11 co. 5-*ter*)
- 7.5. Misure in materia di sport (art. 14)



1. Premessa

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 28.2.2024 n. 49, la L. 23.2.2024 n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 215/2023 (c.d. DL “Milleproroghe”). Il DL è entrato in vigore il 31.12.2023, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore il 29.2.2024.

Tra le principali novità si segnalano:

- la proroga agli anni 2024 e 2025 dell’esonazione dall’IRPEF per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, seppure limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali;
- la riapertura dei termini della “maxi-rata” e delle prime tre rate al 15.3.2024 (con tolleranza di 5 giorni) della rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022;
- l’estensione del ravvedimento operoso speciale *ex* L. 197/2022 alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative all’anno 2022, con possibilità di rateizzazione in 4 rate e applicazione di interessi al 2% annuo;
- il rinvio all’1.1.2025 delle modifiche al regime IVA per gli enti associativi (art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021), con conseguente proroga al 31.12.2024 dell’attuale regime di esclusione IVA previsto per le operazioni degli enti associativi verso gli associati;
- l’estensione delle agevolazioni, *ex* art. 64 co. 6-8 del DL 73/2021, per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024.

Il provvedimento in esame contiene anche disposizioni in materia di lavoro che non formano oggetto della presente circolare.

2. Novità in tema di imposte dirette

2.1. Esonazioni IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Proroga con limitazioni (art. 13 co. 3-*bis* - 3-*quater*)

In sede di conversione in legge, è disposta la proroga agli anni 2024 e 2025, seppure solo per alcuni scaglioni reddituali, dell’esonazione dall’IRPEF prevista dall’art. 1 co. 44 della L. 232/2016 a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) *ex* art. 1 del DLgs. 99/2004 iscritti nella



previdenza agricola.

In particolare, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre i 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti nella misura del 50%;
- oltre i 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.

Determinazioni degli scaglioni reddituali

Per individuare gli scaglioni di riferimento occorre sommare i redditi dominicali e agrari di CD e IAP, applicando la rivalutazione *ex art. 3 co. 50 della L. 662/96*, per cui i redditi risultanti in Catasto:

- dominicali devono essere rivalutati dell'80%;
- agrari devono essere rivalutati del 70%.

Esclusione dell'esonazione per società agricole e soci

L'esonazione non spetta alle spa e alle sapa, né alle società (snc, sas, srl o società cooperative) con qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 99/2004 che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale *ex art. 1 co. 1093 della L. 296/2006*. Infatti, il reddito delle predette società agricole, benché determinato su base catastale, va comunque qualificato come "reddito d'impresa", come precisa anche il DM 213/2007; pertanto, dette società non possono beneficiare delle agevolazioni riservate ai redditi fondiari.

Non possono inoltre fruire dell'esonazione *ex art. 1 co. 44 della L. 232/2016* neppure i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale.

L'esonazione può invece spettare per le società semplici che attribuiscono per trasparenza i redditi fondiari ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 9).

CD o IAP affittuari

L'esonazione *ex art. 1 co. 44 della L. 232/2016* spetta anche per i terreni presi in affitto da CD e IAP per curarne la conduzione: in questo caso l'esonazione riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l'imposizione del reddito dominicale compete al proprietario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 9, § 1).

3. Novità in tema di agevolazioni

3.1. Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga (art. 3 co. 4-bis e 5-bis)



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

In sede di conversione in legge del DL, è stata prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall'art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017.

Resta ferma la misura dell'agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all'importo massimo di 500.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (stanziamento già previsto) e di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

3.2. Proroga termini notifica atti di recupero Aiuti di Stato e Aiuti *de minimis* (art. 3 co. 6)

Vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici (in particolare, agli atti di recupero di cui all'art. 1 co. 421, 422 e 423 della L. 311/2004 e di cui all'art. 1 co. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della L. 234/2021) per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

3.3. Cumulabilità delle detrazioni “edilizie” per risparmio energetico con contributi regionali - Proroga (art. 3 co. 12-ter)

In sede di conversione in legge, è stata estesa ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la possibilità, prevista dall'art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione “edilizia” per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

Tale facoltà costituisce una deroga al principio generale per cui le detrazioni “edilizie” spettano solo per la quota di spesa rimasta a carico del contribuente, in quanto non rimborsata o oggetto di contributo (tra le altre, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17, p. 145).

Detrazioni “edilizie” cumulabili

L'art. 7 del DL 34/2023 si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

- all'art. 16-*bis* del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
- agli artt. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (detrazione IRPEF/IRES - c.d. “ecobonus”).

Ambito applicativo

L'art. 7 del DL 34/2023 si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

- cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
- istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione “edilizia” e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

3.4. Differimento riduzione contributi per l’editoria (art. 16 co. 4-bis)

La norma, introdotta in sede di conversione, modifica l’art. 1 co. 394 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) prevedendo lo slittamento, da 72 a 96 mesi, dell’entrata in vigore dei termini di riduzione e abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

3.5. Proroga ZFU per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 (art. 17-ter)

In sede di conversione in legge, sono state prorogate all’anno 2024 le agevolazioni previste dall’art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) relativa al sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.

Soggetti beneficiari

Tali agevolazioni spettano a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale:

- nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 e del 26-30.10.2016 (di cui agli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016) e che hanno subito, a causa di tali eventi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall’1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015;
- nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (di cui all’Allegato 2-bis del DL 189/2016) e che hanno subito, nel periodo dall’1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Sono inoltre beneficiari le imprese e i professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nella ZFU entro il 31.12.2021, salvo che si tratti di imprese che operano nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica – categoria F della codifica ATECO 2007 – che al 24.8.2016 non avevano la sede legale o operativa nella ZFU.

Agevolazioni fiscali e contributive

Spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:



- l'esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Aiuti de minimis

Le agevolazioni prorogate sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* (regolamento da individuare secondo il settore di attività prevalente svolta dal beneficiario).

Disposizioni attuative

Alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013 (relativo alle ZFU delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza").

4. Novità in tema di accertamento

4.1. Ravvedimento operoso speciale - Estensione al 2022 (art. 3 co. 12-undecies)

In sede di conversione in legge del DL 215/2023, è stato esteso il ravvedimento operoso speciale *ex* L. 197/2022 alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative all'anno 2022.

Potranno essere sanate con riduzione a 1/18:

- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell'anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell'anno 2022.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Termini per i versamenti



Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024. Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.

Annualità antecedenti al 2022

In base al dato normativo, sembra sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento *ex* L. 197/2022 alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti. Per le annualità antecedenti, rimarrebbe naturalmente la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

4.2. Rate da rottamazione dei ruoli - Posticipazione (art. 3-bis)

L’art. 4-*bis* del DL 145/2023 aveva posticipato al 18.12.2023 i pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023.

L’art. 3-*bis* del DL 215/2023, introdotto in sede di conversione in legge:

- riapre termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 al 15.3.2024;
- posticipa la rata in scadenza il 28.2.2024 al 15.3.2024.

È prevista la tolleranza dei 5 giorni di ritardo.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Le rate restanti del piano rimangono con le scadenze originarie.

Contribuenti alluvionati

L’art. 3-*bis* del DL 215/2023 convertito prevede altresì che la medesima proroga operi anche per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate originariamente previste per il 31 gennaio e il 28 febbraio potranno essere validamente pagate entro il 15.3.2024.

5. Novità in tema di immobili

5.1. Mutui prima casa (art. 3 co. 12-*septies*)

È prorogata, fino al 31.12.2024, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 64 co. 3, terzo periodo, del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021), in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

La suddetta previsione rappresenta una sorta di “completamento” del differimento, al 31.12.2024, del termine per l’accesso prioritario al Fondo di garanzia prima casa *ex* art. 64 co. 3,



primo e secondo periodo, del DL 73/2021, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 7 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Si ricorda che l'art. 64 co. 3, primo periodo, del DL 73/2021 ha elevato la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (dal 50) all'80% della quota capitale a favore delle categorie di soggetti c.d. "prioritarie", purché in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo complessivo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori) superiore all'80%.

Rientrano tra le categorie prioritarie contemplate dall'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 (per effetto del rinvio all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013):

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi IACP;
- giovani di età inferiore a 36 anni.

L'art. 64 co. 3, secondo periodo, del DL 73/2021 ha previsto che, al ricorrere delle medesime condizioni di cui sopra, l'innalzamento della garanzia concedibile sino alla soglia massima dell'80% opera anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, nella misura massima del differenziale tra la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

La norma si applica solo in caso di differenziale positivo.

Il terzo e ultimo periodo del co. 3 dell'art. 64 del DL 73/2021 ha, invece, disposto che, in caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al TEGM in vigore.

L'art. 7 co. 1 della L. 213/2023 ha espressamente differito al 31.12.2024 i soli termini di cui all'art. 64 co. 3, primo e secondo periodo, del DL 73/2021, con ciò lasciando intendere che per il terzo periodo continuasse, viceversa, ad operare la precedente scadenza fissata al 30.6.2023.

Alla luce di quanto sopra, l'art. 3 co. 12-*septies* del DL 215/2023 si prefigge lo scopo di specificare che anche l'art. 64 co. 3, terzo periodo, del DL 73/2021 si applica fino 31.12.2024.

5.2. Agevolazioni prima casa *under 36* (art. 3 co. 12-*terdecies* - 12-*quinqüesdecies*)



L'art. 3 co. 12-*terdecies* del DL 215/2023 stabilisce che, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con ISEE inferiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'art. 64 co. 6-8 del DL 73/2021 (conv. in L. 106/2021) si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31.12.2023, indicato dal co. 9 del citato art. 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31.12.2024.

Agevolazioni prima casa *under 36*

Si ricorda che l'art. 64 co. 6-8 del DL 73/2021 ha introdotto un'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", a favore dei soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

In presenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa "ordinaria" (Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), l'acquirente che rispetti le soglie reddituali di cui sopra e che, nell'anno in cui l'atto è rogitato non ha ancora compiuto 36 anni, beneficia:

- dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti imponibili ad IVA, di un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Ambito temporale

Ai sensi del co. 9 dell'art. 64 del DL 73/2021, l'agevolazione è temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) e il 31.12.2023 e non è stata ulteriormente prorogata.

Però, per effetto dell'art. 3 co. 12-*terdecies* del DL 215/2023 i vantaggi sopra descritti sono ora estesi ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Disciplina transitoria per gli atti definitivi stipulati tra il gennaio e febbraio 2024

Per far fronte ai casi in cui il contratto definitivo sia stato stipulato senza applicare i benefici, prima dell'entrata in vigore del Milleproroghe convertito, l'art. 3 co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023 detta una particolare disciplina con riferimento agli atti definitivi che:

- siano stati preceduti da un preliminare stipulato e registrato entro il 31.12.2023;
- siano stati stipulati tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della L. 18/2024, di conversione del DL "Milleproroghe").



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Al ricorrere delle suddette condizioni, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del precedente co. 12-*terdecies*.

Il credito d'imposta è utilizzabile nel 2025 con le modalità previste dall'art. 64 co. 7 del DL 73/2021, ovvero:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione in F24;
- in nessun caso il credito può essere rimborsato.

6. Novità in materia di IVA

6.1. Proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie (art. 3 co. 3)

Prevede che il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, già previsto per gli anni dal 2019 al 2023, continuerà ad operare anche nel 2024 nei confronti dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018).

In virtù dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018 all'art. 10-*bis* del DL 119/2018, il divieto si applica, per il 2024, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

6.2. Proroga esclusione IVA per enti associativi (art. 3 co. 12-*sexies*)

È rinviata all'1.1.2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, per effetto delle quali alcune operazioni rese da enti associativi, attualmente escluse da IVA, saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta e, in molti casi, assoggettate al regime di esenzione. La modifica è volta a definire una procedura di infrazione avviata dall'UE nei confronti dell'Italia, in ragione del disallineamento tra la normativa interna e la Direttiva 2006/112/CE.

La norma di rinvio è stata inserita nel corso dell'iter di conversione in legge del DL 215/2023 e



modifica, nello specifico, l'art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissava la decorrenza all'1.7.2024.

Operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2024

Per effetto della proroga, continueranno ad essere escluse da IVA per tutto il 2024 le seguenti operazioni previste dall'art. 4 del DPR 633/72:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a favore di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
- le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

Nuove esenzioni IVA dal 2025

Dall'1.1.2025, le suddette previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell'imposta.

Contestualmente, però, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all'interno dell'art. 10 del DPR 633/72. Nel nuovo quadro normativo, dunque, molte delle operazioni prima escluse da IVA (ma non tutte) diverranno esenti dall'imposta, mentre altre diverranno imponibili.

L'attrazione in campo IVA, tuttavia, benché in regime di esenzione, imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, infatti, sono soggette agli ordinari obblighi IVA e concorrono alla formazione del volume d'affari. Resta comunque ferma la possibilità di optare



per la dispensa dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 633/72.

7. Altre novità

7.1. Intermediari finanziari non professionali (art. 3 co. 8)

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione, proroga al 31.12.2024 la possibilità – prevista dall'art. 112 co. 7 seconda parte del DLgs. 385/93 – per alcune società cooperative di continuare ad erogare finanziamenti nei confronti dei propri soci, alle condizioni previste dalla citata disposizione, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo DLgs. 385/93.

Conseguenze

La disposizione riguarda le società cooperative di cui al Libro V Titolo VI Capo I c.c., esistenti alla data dell'1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci.

Tali società, fino al 31.12.2024, potranno continuare la loro attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (art. 106 del DLgs. 385/93), a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.

7.2. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3 co. 12-*duodecies*)

La norma, introdotta in sede di conversione, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020 convertito). Nello specifico, il termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, scaduto il 31.7.2023, è stato differito al 30.4.2024.

Con riguardo alle assemblee “tenute” – non “convocate” – entro tale data sarà dunque possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di



telecomunicazione (co. 2 primo periodo);

- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Il termine di fissazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, peraltro, cadrà:

- il 29.4.2024, in caso di applicazione del termine ordinario (120 giorni);
- il 28.6.2024, in caso di proroga del termine (180 giorni).

L'applicabilità della disciplina "speciale", sopra descritta, ai fini dello svolgimento dell'assemblea di approvazione sembra comunque possibile.

Infatti, l'art. 11 co. 2 del Ddl. recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito al 31.12.2024.

La riapertura dei termini in questione, infine, non appare impattare sul primo comma dell'art. 106, che continua a disporre che, *"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, quindi, si potrà procedere all'approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

7.3. Rifinanziamento bonus psicologo per il 2024 (art. 4 co. 8-*quater*)

La norma, inserita in sede di conversione, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo" per l'anno 2024 *ex art. 1-*quater* co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228.*



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Il bonus psicologo consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500 euro (rimodulato in funzione dell'ISEE), destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico, in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Risorse

Il contributo è erogabile nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. Dal 2025 le risorse sono pari a 8 milioni di euro.

7.4. Proroga dei termini in materia di documentazione da presentare per l'accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi (art. 11 co. 5-ter)

Allo scopo di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, l'art. 11 co. 5-ter, introdotto in sede di conversione del DL 215/2023, riconosce all'imprenditore che presenta l'istanza *ex art.* 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello dei debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione di istanza di accesso alla composizione negoziata.

Il riconoscimento di tale facoltà era stato disposto con l'art. 38 co. 3 del DL 13/2023 (conv. L. 41/2023), sebbene per un periodo limitato intercorrente tra la data della sua entrata in vigore (24.2.2023) e il 31.12.2023.

La facoltà viene quindi prorogata sino al 31.12.2024 al fine di favorire, ulteriormente e transitoriamente, l'ottenimento delle certificazioni.

7.5. Misure in materia di sport (art. 14)

La legge di conversione interviene anche in materia di lavoro sportivo, con particolare riferimento:

- ai termini per le comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara nel semestre luglio-dicembre 2023;
- alle opzioni per il regime previdenziale di specifiche categorie di lavoratori (istruttori e direttori tecnici);



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

- all'applicazione delle ritenute sui premi degli atleti del dilettantismo.

Comunicazioni per le prestazioni dei direttori di gara

Viene prorogato dal 31.1.2024 al 31.3.2024 il termine per trasmettere – senza incorrere in alcuna sanzione – al Centro per l'impiego le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Il termine in questione vale anche per le comunicazioni all'interno del RASD riguardanti i direttori di gara convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

Opzioni per il regime previdenziale

Viene fissato al 30.6.2024, anziché entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DLgs. 36/2021, il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e 22 del DM 15.3.2005, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo anziché accedere a quello previsto nell'ambito della riforma del lavoro sportivo dall'art. 35 del DLgs. 36/2021.

Ritenute alla fonte per i premi

Si stabilisce che sulle somme *ex art. 36 co. 6-quater* del DLgs. 36/2021, versate a titolo di premi per gli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dal 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) fino al 31.12.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 co. 2 del TUIR, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro.

Laddove tale soglia venga superata, le somme saranno assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Dott. Massimo Bianchi

